

## **Corte Costituzionale**

### **Sentenza del 19 febbraio 1976, n. 27**

**Ritenuto in fatto.** Nel corso del giudizio civile promosso da C. S. contro L.C. e diretto al conseguimento, sulla base dell'art. 17, lett. b) L. 2 aprile 1958 n. 339, per la tutela del lavoro domestico, della indennità di licenziamento per risoluzione del rapporto di lavoro domestico ad ore, il pretore di La Spezia ha sollevato, su istanza della parte attrice, con ordinanza del 1 aprile 1974, la questione di legittimità costituzionale del ricordato art. 17, lett. b) L. n. 339 del 1958 nonché del correlativo art. 1 della stessa legge, in riferimento agli artt. 1, comma 1, e 36, comma 1 Cost.

Il giudice a quo, premesso che la rilevanza della proposta questione poggerebbe sul fatto che solo attraverso il riconoscimento della illegittimità costituzionale delle norme impugnate potrebbe essere accolta la domanda attrice, osserva, nel merito, che il meccanismo, per il quale verrebbe calcolata l'entità della indennità di anzianità, determinerebbe una disparità di trattamento non giustificabile tra il lavoratore che abbia prestato almeno quattro ore giornaliere di attività continuativa alle dipendenze di più datori di lavoro, senza prevalenza di un rapporto sugli altri, e il lavoratore domestico che abbia prestato le stesse ore giornaliere di lavoro alle dipendenze di un solo datore.

In questo caso l'indennità verrebbe commisurata (art. 17, lett. b), della legge a quindici giorni di retribuzione in danaro per ogni anno di anzianità sulla base dell'ultimo stipendio; nel primo caso, invece (quello che riguarderebbe la parte attrice), attesa la limitazione di cui all'art. 1 della stessa legge, sulla base di otto giorni per ogni anno di servizio, con applicazione, pertanto, in forza dell'orientamento giurisprudenziale, dell'art. 2245 c.c.

Una siffatta diversità di trattamento contrasterebbe con il principio affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 75 del 1968 e n. 85 del 1972, secondo il quale l'indennità di anzianità rivestirebbe carattere retributivo, costituendo parte del compenso dovuto per il lavoro prestato.

Non vi è stata costituzione di parte e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.

**Considerato in diritto.** - 1. La Corte è chiamata a decidere se gli artt. 1 e 17, lett. b) L. 2 aprile 1958 n. 339 contrastino, nel determinare una diversità di trattamento, ai fini della liquidazione della indennità di anzianità, tra i lavoratori domestici che abbiano prestato la loro opera per almeno quattro ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro e i lavoratori domestici che abbiano prestato la stessa attività lavorativa giornaliera presso più datori ma inferiore per ogni singolo alle quattro ore, con gli artt. 3, comma 1. (e non 1, come erroneamente indicato nel dispositivo dell'ordinanza di remissione) e 36, comma 1 Cost.

La questione non è fondata.

2. È da premettere che il giudice a quo pone a fondamento della proposta questione la circostanza che mentre nel primo caso la indennità di anzianità verrebbe commisurata, per il disposto dell'art. 17, lett. b), L. n. 339 del 1958 ai quindici giorni di retribuzione in danaro per ogni anno di anzianità sulla base dell'ultimo stipendio, nel secondo caso, invece, stante la limitazione di cui alla norma generale dell'art. 1 della stessa legge, verrebbe commisurata a otto giorni di retribuzione, trovando applicazione la disposizione contenuta nell'art. 2245, comma 2, c.c.

3. Questa Corte, con la sentenza n. 27 del 1974, ha già posto in risalto alcune caratteristiche che distinguono, differenziandolo dagli altri rapporti di lavoro, il rapporto di lavoro domestico, e che ben possono legittimare una diversa disciplina.

Non v'è dubbio che il legislatore ha inteso, con la L. 2 aprile 1958 n. 339, avente per oggetto la tutela del, tener conto, ai fini della estensione o meno a tutto il settore di questa o quella previdenza, della qualità e della entità della prestazione in concreto. Una tale scelta da parte del legislatore non può essere considerata né illogica né irragionevole, tanto più se si consideri che la legge in questione non ha escluso il diritto del lavoratore che abbia prestato la propria opera lavorativa per un numero inferiore alle quattro ore giornaliere, ad ottenere l'indennità di anzianità, ma si è limitata solo a rendere possibile l'applicazione della disposizione a carattere generale contenuta nell'art. 2245. Di questo, del resto, ha già dato atto lo stesso giudice proponente contenendo la questione di legittimità costituzionale

nell'ambito di un particolare caso di specie. Infatti, egli parte dal presupposto che la incostituzionalità della norma sarebbe raffigurabile solo nel fatto che non consente, ai fini della liquidazione dell'indennità di cumulo delle prestazioni presso datori di lavoro diversi.

Accedendo alla tesi prospettata dal giudice a quo ne deriverebbe, come conseguenza logica, che ogni singolo datore di in quanto a questo spetta la corresponsione dell'indennità, verrebbe gravato delle conseguenze dell'opera prestata dal dipendente anche a favore di altro datore di lavoro, quantunque la pluralità dei rapporti non sia in alcun modo connessa. La connessione potrà eventualmente operare per il conseguimento di quelle previdenze legate all'entità dei contributi corrisposti.

Vale ricordare, poi, che questa Corte ha, in ripetute decisioni, inquadrato altresì la portata dell'art. 36 Cost., stabilendo, tra l'altro, che la esigenza di una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato si ricollega al rapporto di scambio tra singolo prestatore d'opera e datore di lavoro.

Consegue, da ciò, che ogni datore di l rimane legato in tema di corresponsione di adeguate retribuzioni, contestuali o differite, come lo è la liquidazione dell'indennità di anzianità agli obblighi giuridici che discendono dal rapporto di lavoro che lo legano al lavoratore e che nessun condizionamento, in relazione a tali obblighi, può a lui far carico per il fatto che il medesimo lavoratore sia occupato in altro rapporto di prestazione d'opera.

### **P.Q.M**

La Corte Costituzionale.

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 17, lett. b), L. 2 aprile 1958 n. 339, per la tutela del lavoro domestico, sollevata in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 36, comma 1, Cost., dal pretore di La Spezia, con l'ordinanza in epigrafe.